

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 184/66/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1966

relativo alla raccolta, alla verifica e alla trasmissione dei dati contabili
raccolti ai fini della costatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea ⁽¹⁾, e in particolare gli articoli 6 e 9,

Considerando che fra l'organo competente designato dallo Stato membro e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni del regolamento n. 79/65/CEE, deve essere concluso annualmente un contratto per il quale gli uffici contabili si impegnano ad adempiere l'insieme degli obblighi che li riguardano in virtù di detto regolamento ;

Considerando che le disposizioni di detto contratto che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri come quelle che possono essere aggiunte da uno Stato membro devono essere adottate comunemente ;

Considerando che queste disposizioni riguardano gli obblighi reciproci delle parti contraenti, e in particolare modo i termini che devono essere rispettati, l'importo e le condizioni di pagamento della retribuzione forfettaria degli uffici contabili ;

Considerando che la trasmissione delle schede aziendali deve essere effettuata entro dei termini che permettano agli uffici contabili e agli organi di collegamento di svolgere convenientemente i loro compiti, e alla Commissione di poterne disporre a mano a mano che vengono verificate dall'organo di collegamento ;

Considerando che è opportuno calcolare il termine di trasmissione della scheda aziendale a partire dalla fine dell'esercizio contabile al quale si riferisce ;

Considerando che, per permettere annualmente una presentazione dei risultati della rete d'informazione che non si allontani troppo dalla data di trasmissione alla Commissione delle prime schede aziendali, è bene limitare il periodo annuale durante il quale l'esercizio contabile può finire ;

Considerando che le schede aziendali per essere considerate convenientemente riempite devono contenere dati conformi ai fatti, elaborati e presentati in conformità alle disposizioni del regolamento n. 118/66/CEE della Commissione, del 29 luglio 1966, relativo alla scheda aziendale da utilizzare ai fini della costatazione dei redditi nelle aziende agricole ⁽²⁾ ;

Considerando che le retribuzioni forfettarie degli uffici contabili devono essere a carico della Comunità in base alle schede convenientemente riempite e trasmesse nei termini richiesti ;

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU n. 148 del 10. 8. 1966, pag. 2701/66.

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le disposizioni del contratto indicato all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 79/65/CEE, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri in conformità al paragrafo 2, primo capoverso, di detto articolo, sono fissate nell'allegato — parte prima.

2. Le disposizioni complementari che possono essere aggiunte a questo contratto da uno Stato membro in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento n. 79/65/CEE sono fissate nell'allegato — parte seconda.

Articolo 2

Gli esemplari originali delle schede aziendali sono spediti alla Commissione in plico confidenziale e raccomandato a mano a mano che dette schede vengono verificate e al più tardi sei mesi dopo la fine dell'esercizio contabile al quale si riferiscono.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1966.

Articolo 3

L'esercizio contabile, di dodici mesi consecutivi, prende fine nell'intervallo che va dal 31 dicembre al 30 giugno incluso.

Articolo 4

La scheda aziendale è compilata convenientemente quando :

- il suo contenuto è conforme ai fatti,
- i dati contabili che la costituiscono sono elaborati e presentati in conformità alle disposizioni del regolamento n. 118/66/CEE.

Articolo 5

1. La Commissione versa allo Stato membro, per ogni scheda aziendale convenientemente compilata che gli è stata spedita nei termini indicati all'articolo 2, una somma di venticinque unità di conto.
2. Il versamento di tale somma è effettuato entro i dodici mesi che seguono la fine dell'esercizio contabile al quale la scheda aziendale si riferisce.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

ALLEGATO

Disposizioni del contratto indicato all'articolo 9 del regolamento n. 79/65/CEE

Tra :

.....⁽¹⁾ da una parte,.....⁽²⁾ dall'altra parte,

qui di seguito denominato « ufficio contabile »,

è convenuto quanto segue :

PARTE PRIMA

Disposizioni uniformi in tutti gli Stati membri

Articolo 1

L'ufficio contabile si impegna a compilare conformemente ai fatti e in conformità alle disposizioni del regolamento n. 118/66/CEE, per l'esercizio contabile decorrente dal/...../..... al/...../.....⁽³⁾, la scheda aziendale delle⁽⁴⁾ aziende contabili enumerate nell'allegato.

Articolo 2

L'ufficio contabile si impegna a spedire a.....⁽⁵⁾⁽⁶⁾ esemplari — fra cui l'originale — delle schede aziendali convenientemente compilate, a mano a mano che vengono completate e al più tardi⁽⁷⁾ dopo la fine dell'esercizio contabile.

Articolo 3

L'ufficio contabile si impegna, per la durata dell'esercizio contabile e fino al termine di un periodo di quattro anni dopo la fine di detto esercizio :

— a fornire in tempo utile a⁽⁸⁾ tutte le informazioni che quest'ultimo gli chiede riguardo allo svolgimento dei suoi compiti contemplati dal presente contratto ;

⁽¹⁾ Nome e indirizzo dell'organo competente designato dallo Stato membro in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento n. 79/65/CEE.

⁽²⁾ Nome, indirizzo e numero dell'ufficio contabile.

⁽³⁾ Data di inizio e di fine dell'esercizio contabile.

⁽⁴⁾ Numero di aziende.

⁽⁵⁾ Nome e indirizzo dell'organo di collegamento.

⁽⁶⁾ Numero.

⁽⁷⁾ Numero dei mesi.

⁽⁸⁾ Nome dell'organo di collegamento.

- a sottomettersi agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 16 del regolamento n. 79/65/CEE e a facilitare il compito degli esperti che, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 di detto articolo, possono essere inviati sul posto.

Articolo 4

L'ufficio contabile riceverà per ogni scheda aziendale convenientemente compilata e spedita entro i termini previsti all'articolo 2, una retribuzione forfettaria di⁽¹⁾

Articolo n⁽²⁾

Articolo (n + 1)⁽³⁾

Le parti contraenti si impegnano a rispettare gli obblighi indicati all'articolo 15 paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 79/65/CEE.

Articolo (n + 2)⁽³⁾

Sono allegati al presente contratto :

- la lista delle aziende contabili per le quali⁽⁴⁾ è incaricato di riempire la scheda aziendale.
- il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, riguardante la creazione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea,
- il regolamento n. 118/66/CEE della Commissione, del 29 luglio 1966, relativo alla scheda aziendale da utilizzare ai fini della costatazione dei redditi nelle aziende agricole.

Fatto a⁽⁵⁾, addì

Firma delle parti :

Per⁽⁶⁾

Per l'Ufficio contabile :

PARTE SECONDA

Disposizioni complementari per Stato membro

GERMANIA

Articolo 1 (2° capoverso)

Le rubriche H 4, H 27, H 30 e la colonna H 3 della scheda aziendale devono essere riempite. Le altre rubriche e colonne facoltative della scheda aziendale non devono essere riempite.

⁽¹⁾ Importo corrispondente all'equivalente, in moneta nazionale, di 25 unità di conto.

⁽²⁾ Cfr. parte seconda : disposizioni complementari per Stato membro.

⁽³⁾ Gli articoli (n + 1) e (n + 2) avranno rispettivamente i numeri 5 e 6 nei contratti conclusi in Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi; 6 e 7 nei contratti conclusi in Germania e in Francia.

⁽⁴⁾ Nome dell'ufficio contabile.

⁽⁵⁾ Luogo della sede dell'organo competente designato dallo Stato membro.

⁽⁶⁾ Nome dell'organo competente designato dallo Stato membro.

Articolo 2 (2° capoverso)

Nello stesso tempo l'ufficio contabile spedisce un esemplare della scheda aziendale all'altra parte contraente.

Articolo 3 (1° trattino, 2ª frase)

Questo obbligo esiste ugualmente nei riguardi dell'altra parte contraente.

Articolo 4 (2° capoverso)

Il diritto alla retribuzione inizia tredici mesi dopo la fine dell'esercizio contabile al quale la scheda aziendale si riferisce.

Articolo n (1)

Il diritto alla retribuzione indicata all'articolo 4 rimane qualora, in seguito a un reclamo riguardante una scheda aziendale spedita in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, venga convenientemente compilata una nuova scheda aziendale per la stessa azienda e spedita, al più tardi cinque mesi dopo la fine dell'esercizio contabile in questione, in due esemplari — fra cui l'originale — al Ministro federale per l'alimentazione, l'agricoltura e le foreste, e in un esemplare all'altra parte contraente.

BELGIO

Articolo 1 (2° capoverso)

La rubrica H 30 e le colonne D 7 e D 10 della scheda aziendale devono essere riempite. Le altre rubriche e colonne facoltative della scheda aziendale non devono essere riempite.

Articolo 4 (2° capoverso)

Il Ministero dell'Agricoltura verserà tale retribuzione forfettaria dopo che l'Istituto d'economia agraria avrà ricevuto e verificato tutte le schede aziendali spedite nei termini previsti all'articolo 2.

FRANCIA

Articolo 1 (2° capoverso)

Le rubriche H 27, I 7, I 8, I 9 e la colonna H 2 della scheda aziendale devono essere riempite. Le altre rubriche della scheda aziendale non devono essere riempite.

Articolo 2 (2° capoverso)

Nello stesso tempo l'ufficio contabile spedisce due esemplari della scheda aziendale al Servizio regionale di statistica agraria (2).

Articolo 2 bis

Ogni scheda aziendale che non è riempita convenientemente viene rinviata all'ufficio contabile che la deve completare o apportarvi le correzioni necessarie e rispedirla nel termine che sarà fissato caso per caso.

Articolo 3 (1° trattino, 2ª frase)

Questo obbligo esiste ugualmente nei riguardi del Servizio regionale di statistica agraria indicato all'articolo 2, secondo capoverso.

(1) Questo articolo avrà il n. 5.

(2) Indirizzo del Servizio regionale di statistica agraria sotto la cui giurisdizione si trova l'ufficio contabile.

(*) Numero della classe d'aziende per la quale l'azienda contabile è stata scelta. Questo numero deve figurare nella scheda aziendale A, rubrica 4.